

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

La Dirigente del Servizio Sociale, Socio Assistenziale, Politiche abitative e Immigrazione

VISTI:

- l'art. 11 della legge 9.12.98 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 02/01/2019 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" modificata dalla L.R. T. n. 41/2015;
- la delibera della Giunta Regionale n. 851 del 23.6.2025 avente ad oggetto "*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025*";
- la delibera della Giunta Regionale n. 154 del 16/2/2026 avente ad oggetto "*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026*";
- la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n. 40 del 12.5.2026 dichiarata immediatamente eseguibile;
- la propria determinazione n. 447 del 25/05/2026;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (27.5.2026) e fino al 26.6.2026, i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora in regola, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2026, ovvero dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo se successiva al 1 gennaio 2026, fino al 31 dicembre 2026.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso da possedere alla data di presentazione della domanda.

Per beneficiare del contributo è necessario essere residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dall'Unione in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti

corrispondono per quell'immobile. E' facoltà dell'Unione, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; l'Unione può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; Allegato B - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione anno 2026 dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49;



i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (per l'anno 2026 € 16.114,80). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Qualora il richiedente il contributo non sia in possesso della certificazione ISE/ISEE 2026 questa deve essere presentata entro il 31.7.2026.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio dell'Unione, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Unione;
- c) verifica da parte degli uffici dell'Unione del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 2 - Nucleo Familiare

Al fine del presente bando la definizione di nucleo familiare corrisponde a quella stabilita dal DPCM n.159 del 05/12/2013 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE).

Art. 3 - Determinazione delle fasce

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce:

Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2026 (€ 16.114,80) - Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensione minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (€ 16.114,80) e l'importo di € 32.724,49. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti e documentazione obbligatoria

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, nonché la composizione del nucleo familiare.

L'Unione dei Comuni effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del DPR445/2000.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'Unione dei Comuni provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art.5 - Articolazione delle graduatorie

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) concorrenti inseriti nella fascia A)
- 2) concorrenti inseriti nella fascia B)

La fascia A e la fascia B saranno ordinate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed in subordine in base al numero progressivo di presentazione riportato sulla domanda.

Art. 6 - Istruttoria domande e pubblicazione della graduatoria

Il servizio delle politiche abitative e per l'immigrazione dell'Unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito dell'Unione Empolese Valdelsa per 10 giorni consecutivi.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto è ordinata secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/Valore ISE (le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali) ed in subordine in ordine di presentazione della domanda (vedi numero progressivo di presentazione riportato sulla domanda).

L'Unione dei Comuni provvederà a pubblicare la graduatoria provvisoria all'albo pretorio dell'Unione. La pubblicazione costituisce formale comunicazione ai richiedenti ammessi ed esclusi.

L'Unione dei Comuni diffonde la graduatoria provvisoria dandone avviso sul proprio sito istituzionale.

Avverso il provvedimento che approva la graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente competente entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni.

I ricorsi dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa o all'ufficio protocollo di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione inderogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena l'inammissibilità. L'Unione dei Comuni non è responsabile di eventuali ritardi postali

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione unica di cui all'art. 7 della L.R. 02/2019, n. 2 e ss.mm. la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva, ordinando gli aventi diritto secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/Valore ISE e in subordine in base al numero progressivo di presentazione riportato sulla domanda.

Nella graduatoria provvisoria e definitiva - pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo Fondo Affitti, ma il numero progressivo di presentazione riportato

sulla domanda.

La graduatoria definitiva esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione dei Comuni Circondario Empoese Valdelsa per 15 giorni consecutivi.

Art.7 - Validità delle graduatorie

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2026

Art.8 - Durata ed entità del contributo

La durata del contributo è annuale (01.01.2026 al 31.12.2026) e sarà erogato entro i limiti delle dotazioni trasferite all'Unione dalla Regione Toscana e integrate in sede di Bilancio preventivo relativo all'anno in corso, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva partendo dalla Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026, o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, se successiva alla data suddetta. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISE.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) **Fascia A** - il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00.

b) **Fascia B** - il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo di durata annuale corrisponde a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/9/99, attuativo dall'art.11 della Legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Si precisa:

- Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. Si precisa che nel caso in cui un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo affitto verrà erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

- l'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

- nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

- ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98 come modificato con la Legge 269/2004 e dall'allegato "A", punto 7.3 della delibera della G.R.T. n. 851/2025, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può

avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore;

- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune o in altro Comune facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune non facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dalla fascia A).

In caso di risorse finanziarie non sufficienti l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa si riserva, mediante provvedimento di Giunta dell'Unione, di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti di cui all'art. 8 del presente bando.

Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa provvede al pagamento del contributo, fino ad esaurimento delle risorse, agli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal precedente art. 8. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare **entro e non oltre il 19 febbraio 2027** copia delle ricevute di pagamento o dichiarazione del locatore per il canone di locazione riscosso nell'anno 2026.

Le ricevute di pagamento del canone di locazione dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome del locatore (che riceve il pagamento), del locatario, (che effettua il pagamento), importo, periodo di riferimento, firma leggibile del ricevente e relativa marca da bollo.

La mancata presentazione delle ricevute di affitto comporta la decadenza del beneficio economico.

L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo nell'anno successivo a quello di riferimento del bando, dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda.

E' stabilito che l'importo minimo erogabile al richiedente, con riferimento all'intera annualità, non può essere inferiore a Euro 200,00 (punto 5.3 - 5.4 dell'allegato A alla delibera regionale 851/2025).

Art. 10 - Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il **26 giugno 2026**.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse dalla graduatoria definitiva.

La domanda dovrà essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate **SOLO** online accedendo al link <https://contributisociale.empolese-valdelsa.it/backoffice2>

La presentazione della domanda richiede l'identità digitale, quindi il possesso di SPID, o CIE o CNS. Il link sarà disponibile anche sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni (www.empolese-valdelsa.it)

La domanda potrà essere presentata fino al **26 giugno 2026**.



Qualsiasi altra modalità di invio/trasmmissione non sarà considerata valida.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del D .P. R. 445/2000 spetta all'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti, così come stabilito dall'allegato A della Deliberazione della G.R.T. n. 228 del 06/03/2018.

Art. 13 - Motivi di esclusione dall'erogazione del beneficio

Sono motivi di esclusione dell'erogazione del beneficio:

- a) domanda presentata fuori dai termini disposti dal bando;
- b) mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando;
- c) mancata presentazione della documentazione richiesta, anche in fase di controllo delle autocertificazioni.

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.8 L.241/90, è individuato nella persona della D.ssa Elisa Faraoni, Responsabile del Servizio Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

Empoli, 27.5.2026

Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa
La Dirigente
Dott.ssa Agnese Granchi